

FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636

Torino, 20 gennaio 2023

Circolare n.1/2023

Agli Iscritti (in servizio e aderenti al Fondo di Solidarietà) e
Beneficiari delle prestazioni in forma diretta del Fondo

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali per il triennio 2023- 2025.

Si informa che sono indette per il periodo dal 5 al 15 maggio 2023 le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo scrivente. Il mandato degli eletti è triennale ed è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi ai sensi, rispettivamente, dell'art. 15, comma IV e dell'art. 20, comma III, dello Statuto vigente.

Si evidenzia, che il Corpo Elettorale è composto dagli iscritti (in servizio e aderenti al Fondo di Solidarietà) e dai beneficiari delle prestazioni in forma diretta del Fondo, tali il primo giorno del mese di indizione delle elezioni e cioè all'1/1/2023, secondo le previsioni dell'art.2, lettera a), dell'Accordo sindacale dell'11/11/2022 che ha introdotto alcune modifiche al vigente "Regolamento per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci in rappresentanza degli iscritti e dei beneficiari" – Appendice n.1 dello Statuto, per le elezioni degli Organi sociali relative al triennio 2023/2025, garantendo il diritto di voto anche agli iscritti provenienti dal Fondo CR Firenze la cui confluenza nel Fondo a prestazione ISP si è realizzata con decorrenza dall'1/1/2023.

Si comunica che il 16 febbraio 2023, sarà costituita presso gli Uffici del Fondo, siti in Torino, Piazza San Carlo, 156, la Commissione Elettorale (di seguito Commissione) composta da un rappresentante e da un supplente di ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo 11/11/2022, tra i quali sarà nominato il Presidente della Commissione, nonché due componenti designati dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione devono essere eletti:

- n. 6 membri in rappresentanza degli iscritti (con i rispettivi supplenti);
- n. 3 membri in rappresentanza dei beneficiari (con i rispettivi supplenti);

Per il Collegio dei Sindaci devono essere eletti:

- n. 2 membri effettivi e due supplenti.

I candidati alla carica di Consigliere non devono incorrere nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza, non devono trovarsi in situazione di incompatibilità e devono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo previsti dalla legge.

I candidati alla carica di Sindaco devono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità, non devono trovarsi in situazione di ineleggibilità e incompatibilità tempo per tempo previsti dalla legge e devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

I nominativi dei candidati possono essere presentati mediante liste:

- dalle Organizzazioni sindacali Fonti Istitutive del Fondo, separatamente o congiuntamente;
- da parte di un numero di aventi diritto al voto non inferiore al 5% da determinare numericamente al 1° gennaio 2023 in relazione al collegio elettorale di riferimento.

Le liste dei rappresentanti degli iscritti devono essere distinte da quelle dei rappresentanti dei beneficiari solo per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. All'1/1/2023 gli aventi diritto al voto risultano in totale n. 5.029, di cui n. 618 iscritti in servizio e aderenti al Fondo di Solidarietà e n. 4.411 beneficiari diretti, conseguentemente:

- per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione rappresentanti gli iscritti (in servizio e aderenti al Fondo di Solidarietà) dovrà essere presentata da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a n. 31;
- per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione rappresentanti i beneficiari dovrà essere presentata da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a n. 221;
- per l'elezione dei Sindaci dovrà essere presentata da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a n. 251.

Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere una sola lista per ogni Organo Sociale e deve appartenere al collegio per cui la lista stessa presenta i propri candidati con indicazione espressa del nome, cognome e del codice fiscale. In caso contrario tutte le sottoscrizioni dell'avente diritto al voto non saranno ritenute valide.

Le liste con i nominativi dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale entro le ore 17,00 del 6 marzo 2023 e saranno pubblicizzate al Corpo Elettorale entro il 15 aprile 2023.

Le liste dei candidati devono avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione, per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci un numero di candidati per ogni organo non superiore al numero dei componenti da eleggere e dei correlati supplenti.

La presentazione delle liste deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di conformità ai requisiti di eleggibilità, per i candidati, - nonché per i relativi supplenti - al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, deve essere sottoscritta dal candidato e contenere indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e una fotocopia dello stesso.

Ciascun candidato, anche nella qualità di supplente, può concorrere all'elezione di un solo Organo.

Avvenuta la verifica formale delle candidature, sarà cura del Presidente della Commissione elettorale renderle note con propria comunicazione, che conterrà altresì le istruzioni circa le modalità di effettuazione della votazione.

Con i migliori e più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Claudio Angelo Graziano)

- All. 1) Regolamento Elettorale, Appendice 1 dello Statuto
2) Accordo sindacale dell'11/11/2022

N. B. - All'atto della comunicazione al Seggio Elettorale dei nominativi dei candidati alla carica di Amministratore o di Sindaco, dovrà essere consegnata una **dichiarazione, sottoscritta da ciascun candidato**, nella quale egli attesti il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché l'insussistenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e delle situazioni impeditive stabilite dalla legge per l'elezione a cui partecipa. **Analoga dichiarazione dovrà essere presentata dal candidato supplente.**

**Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali del
Fondo Pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo per il triennio 2023 – 2025**
Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
per i candidati e relativi supplenti alle cariche di Consigliere o Sindaco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

Io sottoscritt_ _____, nat_ il _____
a _____
residente a _____ in via _____
n. _____ Codice Fiscale _____,

DICHIARO

- di essere candidat_ elettiv_ alla carica di AMMINISTRATORE,
- di essere candidat_ elettiv_ alla carica di SINDACO,
- di essere candidat_ elettiv_ alla carica di AMMINISTRATORE SUPLENTE,
- di essere candidat_ elettiv_ alla carica di SINDACO SUPLENTE.

nelle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali, triennio 2023-2025, del Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo;

- di accettare espressamente tale incarico;

consapevole delle conseguenze penali, richiamate dall'art. 76, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, essendo **pienamente a conoscenza della normativa contenuta nello Statuto, nel D.Lgs. 252/2005 e nel D.M. Lavoro 11 giugno 2020, n. 108**, con particolare riferimento agli Art. 2. (Requisiti di professionalità), Art. 5. (Situazioni impeditive), Art. 6. (Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità):

DICHIARO

con riguardo alla carica sopra indicata,

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- che non sussistono, nei propri confronti, le cause di ineleggibilità, incompatibilità né situazioni impeditive, così come prescritto dalla legge.

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

Il dichiarante (*firma*) _____

Estremi di un valido documento d'identità (*allegare fotocopia*)

Tipo documento _____ data rilascio _____ n. _____

ente emittente _____ data scadenza _____

Si riporta il testo degli Artt. 2. (Requisiti di professionalità), Art. 5. (Situazioni impeditive), Art. 6. (Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità).

Art.2

Requisiti di professionalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo, dei rappresentanti legali, dei direttori generali e dei responsabili

1. I componenti dell'organo di amministrazione delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono nominati secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;

b) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività propria del fondo pensione; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

d) attività d'insegnamento universitario, in qualità di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2,

del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico-finanziarie;

f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;

g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni simili nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina e conseguito l'attestazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Almeno la metà dei componenti l'organo di amministrazione, nonché i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione dell'organo di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la metà dei membri eletti o nominati in

rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).

3. Il rappresentante legale e il direttore generale delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e il responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1.

4. Almeno un componente effettivo ed uno supplente dell'organo di controllo delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 5

Situazioni impeditive

1. *Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:*

a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure equiparate;

c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005;

e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali;

f) sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari, enti o imprese.

2. *Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.*

3. *L'impedimento di cui al comma 1, lettere a) e b), non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 7, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, nonché l'assenza di delibere di sostituzione per giusta causa da parte dell'organo competente.*

4. *Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare o della società istitutrice, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa.*

5. *L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo e ne dà comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all'organo competente a valutare i requisiti di professionalità, il soggetto interessato è sospeso dalle funzioni. La valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine e che l'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente.*

6. *L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio delle procedure previste nel comma 1, lettere a) e b), sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.*

Art. 6

Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilità, o che si trovano in una delle cause di ineleggibilità previste dal comma 4.

2. Le cariche di componente dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005 e di componente degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensione interni non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilità.

3. Ai fini del presente decreto i requisiti di onorabilità non ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a:

1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa;

2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

4. Ai fini del presente decreto sono cause di ineleggibilità:

a) le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne l'organo di controllo, le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile;

b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del decreto legislativo n. 58 del 1998.

5. E' fatto salvo quanto previsto in materia di cause di incompatibilità dall'articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005 e dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166.